

COMUNE DI ASSISI

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TAXI**

(Deliberazione del C.C. n. 177 del 30/10/02)

INDICE

- Art. 1 - Disciplina del servizio taxi
- Art. 2 - Commissione Consultiva Comunale
- Art. 3 - Definizione del servizio
- Art. 4 - Modalità di rilascio e numero di licenze
- Art. 5 - Bando di concorso
- Art. 6 - Requisiti per l'ammissione al concorso
- Art. 7 - Valutazione dei titoli dei candidati
- Art. 8 - Rilascio della licenza
- Art. 9 - Incompatibilità
- Art. 10 - Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 10 bis - Condizioni per l'esercizio del servizio con radiotaxi
- Art. 11 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 12 - Sostituzione alla guida
- Art. 13 - Norme di comportamento per i conducenti
- Art. 14 - Tariffe

- Art. 15 - Trasferibilità della licenza
- Art. 16 - Sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art. 17 - Sanzioni amministrative
- Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie

ART. 1

Disciplina servizio taxi

Il servizio pubblico di taxi nell'ambito del territorio di questo Comune, oltreché dalla legge 15.01.92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dal D. Leg.vo 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni , dalla legge regionale 14.06.94 n. 17 "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporti pubblici non di linea" e' disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra e' posta sotto la vigilanza dell' autorità comunale.

ART. 2

Commissione Consultiva Comunale

Su deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4° della legge 15 gennaio 1992 ,n.21 e dell'art. 3 della Legge regionale 14 giugno 1994,n.17, e' istituita la Commissione Consultiva Comunale che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento ed in particolare:

- formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale di diminuzione o aumento del numero delle licenze;
- formula pareri per l'aggiornamento e/o eventuali modifiche al sistema tariffario;

- formula pareri sull'attività complessiva del servizio.

La Commissione Consultiva Comunale è così composta:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Un funzionario del Servizio Polizia Amministrativa;
- Un funzionario del Settore Polizia Municipale;
- Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- Un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale ,o , in mancanza a livello provinciale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale del servizio Polizia Amm.va/Commercio.

ART. 3

Definizione servizio

Il servizio taxi con autovettura costituisce " autoservizio pubblico non di linea" . Provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei ed e' effettuato su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 4

Modalità di rilascio e numero delle licenze

Per esercitare il servizio taxi occorre regolare licenza per il cui rilascio l'autorità Comunale,

bandisce, ai sensi del comma 1 dell' art. 8, della legge 21/92. pubblico concorso.

Il numero delle licenze comunali ed ogni loro eventuale variazione è' fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. n. 17/94 , sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 5

Bando di concorso

La deliberazione di Giunta Comunale con cui è indetto il concorso pubblico deve indicare:

- a) la forma del concorso: (titoli o esame e titoli)
- b) il numero dei posti messi a concorso;
- c) il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione;
- d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
- e) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame nel caso di concorso per titoli ed esami;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

ART. 6

Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- l'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo;
- l'abilitazione professionale (C.A.P.);
- l'iscrizione al Ruolo Regionale dei conducenti di autovetture;
- di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di autonoleggio da piazza;
- la cittadinanza italiana;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- di non aver esercitato l'attività di tassista senza i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento;
- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per l'esercizio del servizio di taxi sia da parte del Comune al quale la domanda e' rivolta, sia da parte di altri Comuni;
- di non essere attualmente titolare di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Il richiedente che sia utilmente collocato nella graduatoria del concorso, entro 60 gg. dalla data della relativa comunicazione, dovrà comprovare con adeguata documentazione la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione

Entro lo stesso termine dovrà inoltre provvedere alla richiesta di nullaosta comunale per l'immatricolazione dell'autoveicolo.

ART. 7

Valutazione dei titoli dei candidati

1 - E' considerato titolo preferenziale ai sensi dell'art. 8 comma 4, della legge 21/92, la documentata anzianità di almeno sei mesi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, o essere stato dipendente per lo stesso periodo di un'impresa di noleggio da rimessa con conducente.

2 - Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

- a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;
- b) il titolo di studio;
- c) l'età dell'aspirante;
- d) lo stato di disoccupazione;
- e) *la residenza nel comune;*

3 - I titoli valutabili devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 8

Rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi è' rilasciata dal Dirigente del Settore competente al singolo richiedente che sia risultato utilmente collocato nella graduatoria del concorso. Essa é' valida fino a decadenza o revoca ed è' soggetta a vidimazione annuale ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'ottenimento.

La richiesta di vidimazione annuale dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno ,in difetto si procederà ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento.

L'Amministrazione entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della graduatoria, comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione.

Successivamente al rilascio della licenza e contestualmente all'inizio del servizio il titolare dovrà richiedere l'iscrizione alla locale C.C.I.A.A. quale esercente l'attività di noleggio da Piazza e darne dimostrazione al Comune.

ART. 9

Incompatibilità

La licenza taxi è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Costituisce, inoltre, impedimento alla titolarità della licenza comunale per il servizio di taxi:

- a) aver trasferito analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti,
- b) essere incorsi in condanne con sentenze passate in giudicatore delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente;

ART. 10

Modalità di effettuazione del servizio

1 - Il servizio di taxi, obbligatorio all'interno delle aree comunali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 21/92, si rivolge ad un'utenza indifferenziata e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

Lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico negli spazi e nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, sentita la Commissione cui all'art. 2.

Con il medesimo atto l'Amministrazione Comunale definisce gli orari e le modalità delle turnazioni.

L'assegnatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza medesima mediante un autoveicolo la cui prima immatricolazione non sia anteriore a 5 anni rispetto alla data di richiesta del nullaosta comunale all'immatricolazione.

Ai fini dell'impatto ambientale, i veicoli di nuova immatricolazione devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. n. 572 del 15.12.1992.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta TAXI, e devono essere di colore bianco.

Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione " COMUNE DI ASSISI - SERVIZIO PUBBLICO TAXI" nonché il numero della licenza. La forma le dimensioni e le modalità di applicazione della targa saranno definite con apposito atto della Giunta Comunale

Il servizio si rivolge ad una utenza indifferenziata e può essere concordato o prenotato presso i luoghi di stazionamento individuati con atto della Amministrazione Comunale.

All'inizio del servizio i veicoli dovranno occupare gli spazi assegnati dalla turnazione, mentre successivamente gli spazi liberi potranno essere occupati anche da vetture di turno su altre piazze, fermo restando il rispetto del numero massimo di posteggi fissato per ogni piazza.

2 - Il servizio deve essere svolto secondo l'ordine della fila, fatta salva la facoltà del cliente di richiedere e utilizzare il veicolo più rispondente alle proprie esigenze.

3 - Nel caso in cui sia stato richiesto un servizio il TAXI dovrà recarsi sul posto con sufficiente anticipo ed esporre il cartello indicante l'attesa per l'avvenuta chiamata.

4 - Eventuali gruppi o comitive che richiedono l'uso del servizio debbono essere soddisfatte con le auto presenti nelle aree di sosta in cui è avvenuta la richiesta con l'ordine di carico della fila di stazionamento; nel caso di insufficienza di autovetture le ulteriori necessarie andranno richieste alla piazza di stazionamento più vicina.

5 - Per esigenze di efficienza ed efficacia, il Servizio può svolgersi con l'ausilio del radio-taxi.

6 - La forma associativa necessaria all'esecuzione del servizio, dovrà essere necessariamente "aperta", senza valutazioni discrezionali, in modo da consentire a tutti i titolari di licenza di esservi ammessi,

previo pagamento della quota di ingresso determinata dagli organi sociali in modo non superiore ad una quota parte di patrimonio netto proporzionale al numero degli iscritti.

Tutti i soci all'interno dell'organismo associativo esercitano gli stessi diritti-facoltà e sottostanno agli stessi obblighi senza distinzione tra soci fondatori e soci successivamente iscritti.

Il servizio radio-taxi è regolamentato nel seguente modo:

- *la Centrale smista le chiamate, che dovranno essere raccolte dal taxi più vicino al fine di garantire la celerità ed economicità del servizio;*
- *Il veicolo che si prenota deve dare la posizione esatta e comunicare la propria sigla/numero alla centrale;*
- *l'operatore della centrale comunica all'utente la sigla della macchina contattata avendo cura di non considerare prenotazioni di macchine più distanti ;*
- *le comunicazioni radio dovranno avvenire ad audio aperto in modo che tutti i veicoli siano in grado di ascoltare e controllare le comunicazioni di prenotazione tra taxi e centrale.*

7 - Regole di comportamento per le comunicazioni radio:

- *le comunicazioni radio dovranno essere caratterizzate da correttezza e serietà e non dovranno impegnare la centrale in dialoghi che non riguardino questioni tecniche attinenti al servizio;*
- *costituiscono comunicazioni tecniche non solamente le chiamate per lo svolgimento del servizio, ma anche le comunicazioni riguardanti le condizioni della viabilità e le segnalazioni connesse a richieste di intervento per incidenti, calamità e situazioni che richiedano in genere l'intervento delle forze dell'ordine o di soccorso.*

8 – Non è consentita l'installazione, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature di comunicazioni radio in assenza del nulla-osta di cui all'art. 10 bis.

9 – Sono vietati sistemi ed apparecchiature con trasferimento di chiamata automatico o con operatore su telefoni fissi o mobili.

ART. 10 BIS

Condizioni per l'esercizio del servizio con radiotaxi

1 - L'organismo associativo che intende effettuare il servizio con strumentazioni radio (radiotaxi) deve presentare apposita richiesta al Comune , che l'autorizza previa verifica della corrispondenza dello

statuto e dell'atto costitutivo al presente regolamento.

In ipotesi del venir meno della corrispondenza alle condizioni iniziali l'Ente può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

2 – Il titolare di licenza che intende effettuare il servizio tramite radiotaxi, dovrà richiedere apposito nulla-osta al Comune che lo rilascia previo accertamento della iscrizione del richiedente all'organismo associativo già autorizzato ai sensi del comma precedente.

Il nulla-osta dovrà essere allegato alla licenza di esercizio.

ART. 11

Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare della licenza comunale può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di taxi e comunque rispondente alle normative vigenti in materia ed a quanto previsto dal presente regolamento.

La sostituzione sarà annotata nella licenza di esercizio.

ART. 12

Sostituzione alla guida

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/92 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

possono essere sostituiti, previa autorizzazione comunale, temporaneamente alla guida

del taxi da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla legge suddetta e in possesso dei

requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio debitamente documentati per l'intero o parziale orario lavorativo giornaliero;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 all'anno;

d) per sospensione o ritiro della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

I titolari di licenza possono inoltre avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, dandone documentata informazione al Comune il quale provvederà ad annotarla sulla licenza di esercizio.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire, previa autorizzazione del Comune, alla guida da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla suddetta legge fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

ART. 13

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli

I conducenti dei taxi devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

a)- non devono accogliere a bordo dell'autoveicolo persone diverse da quelle che hanno

richiesto il servizio;

o)- non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;

c)- non devono modificare il percorso stabilito con l'utente;

d) Non devono lavare l'autoveicolo durante il turno di servizio.

e)- non devono chiedere compensi particolari oltre quelli risultanti dal tassametro omologato e dalla tariffa relativa agli eventuali supplementi approvati dalla amministrazione comunale.

f)- non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

g)- devono usare con l'utenza modi corretti ed improntati alle normali regole di buona educazione.

h)- Conservare all'interno dell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'esercizio dell'attività ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

i)- Compiere servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e sicurezza dei cittadini;

l) - Rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta all'autista primo di posto.

m) – Rispettare i turni ed orari di servizio concordati con l'Amministrazione Comunale .

n) – Rispettare le norme di comportamento del codice della strada.

Tariffe

Le tariffe massime da applicare per il servizio di taxi sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Entro il 31 ottobre di ogni anno potrà essere dato luogo all'aggiornamento delle tariffe. Gli eventuali aumenti tariffari saranno stabiliti in base al valore medio dell'indice inflativo reale registrato nei dodici mesi precedenti.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 21/92, le autovetture devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare per il percorso effettuato.

Le tariffe e le condizioni di trasporto, compresi gli eventuali supplementi tariffari dovranno essere esposti all'interno dell'autovettura in modo chiaramente visibile ai passeggeri.

Il tassametro deve essere azionato quando inizia il servizio ed interrotto al termine dello stesso, facendo prendere visione al passeggero dell'importo segnato.

ART. 15

Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi é trasferita ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/92, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al

nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti di autoveicoli ed in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi, nel caso di mancato possesso dei requisiti prescritti, possono farsi sostituire alla guida da persona iscritta nel ruolo regionale di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 fino all'acquisizione dei requisiti previsti per il rilascio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di decesso del titolare della licenza.

ART. 16

Sospensione, revoca e decadenza della licenza

1 - L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, procede alla sospensione, revoca e decadenza della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15, gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, e 5.

2 - La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti, e dal provvedimento di licenza;

b) sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore;

e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;

f) incorra in due violazioni alle altre norme comportamentali nell'arco di un biennio;

3 - Ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.17/94 , la inosservanza da parte del titolare

della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge

n.21/92 è punita con la sospensione dal servizio per giorni trenta.

4 - La licenza viene revocata qualora il titolare incorra nell'arco di un biennio in due

provvedimenti di sospensione per violazione alle norme del presente articolo.

5 - L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca e' comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

6 - La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza della licenza stessa, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 5.

Sanzioni amministrative

1- Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 86. comma 2, del Nuovo Codice della Strada. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo.

2- Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 86, comma 3. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza.

3 – Per le violazioni dell'art. 10 bis comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 bis, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3096,00.

4 - Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e del comma precedente , le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 51,00 a 516,00, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 16.

ART. 18

Disposizioni finali e transitorie

1 -Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nella Legge n.21 del 15/01/1992, nella Legge regionale n. 17/1994, nel D.Lgs. n. 285/1992, nel D.P.R. n. 495/92, nel D.M. n. 572/92 e nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992.

Il presente regolamento abroga il regolamento precedente ed ogni altro provvedimento in contrasto.

Entro quattro anni dall'esecutività' del presente regolamento le autovetture adibite al servizio taxi dovranno essere uniformate alle norme vigenti relativamente al colore che dovrà' essere

esclusivamente bianco.

2 - Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14.01.1994 ,n. 17 il presente regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione.